



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

Autorità Nazionale Anticorruzione  
Prot. Uscita del 30/03/2015  
Numero: 0037956  
Ufficio: PRES - SGPRES

Ill.mo Prefetto di Messina

Oggetto: Proposta di applicazione della misura del sostegno e del monitoraggio nei confronti della Eurotel s.r.l., (P. I.V.A. 01522520848), con sede in Agrigento, aggiudicataria dell'appalto per l'affidamento del "*servizio di sorveglianza attrezzata per interventi urgenti ed assistenza al traffico da svolgersi lungo tutte le tratte in esercizio delle autostrade A18 Messina/Catania e Siracusa/Rosolini e A20 Messina/Palermo*". - Art. 32, comma 8, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014.

Con la presente si propone all'ill.mo Prefetto di Messina di adottare la misura del sostegno e del monitoraggio, prevista dall'art. 32, comma 8, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nei confronti della Eurotel s.r.l., (P. I.V.A. 01522520848), con sede in Agrigento, aggiudicataria dell'appalto per l'affidamento del "*servizio di sorveglianza attrezzata per interventi urgenti ed assistenza al traffico da svolgersi lungo tutte le tratte in esercizio delle autostrade A18 Messina/Catania e Siracusa/Rosolini e A20 Messina/Palermo*".

Ai fini di una maggiore chiarezza espositiva, l'illustrazione delle ragioni a sostegno della richiesta sarà preceduta da una breve disamina delle disposizioni di cui all'art. 32 del citato decreto e da una sommaria ricostruzione dei fatti che hanno condotto alla proposta odierna.

\*\*\*\*\*

L'art. 32 dispone l'applicabilità delle misure straordinarie ivi previste nel caso in cui si siano acquisiti elementi concreti in ordine al fatto che l'appalto o la concessione, con una qualificata probabilità, sono connessi a un'attività di tipo illecito, con riferimento alle fattispecie di reato espressamente previste dalla norma o ad altre "*rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali*".

La ratio della norma è quella di salvaguardare i tempi di esecuzione delle commesse pubbliche, mediante l'introduzione di misure volte a garantire che le indagini della magistratura si svolgano senza impedire o ritardare la conclusione degli appalti, ad evitare che la prosecuzione del contratto si possa tradurre nell'attribuzione di un indiretto vantaggio all'impresa incriminata e a porre l'appalto o la concessione al riparo da ulteriori condizionamenti illeciti, mediante la costituzione di un presidio amministrativo a tutela della legalità della gestione contrattuale.

Questa Autorità ha optato per un'interpretazione garantista delle disposizioni in esame, in forza della quale il Presidente dell'Anac potrà avanzare al prefetto competente la richiesta del provvedimento



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

cautelare solo allorché la notizia di illecito abbia raggiunto una consistenza oggettiva, ossia un suo “spessore probatorio”, sulla base del quale egli ritenga sussistenti “*fatti gravi ed accertati, anche ai sensi dell’art. 19, comma 5, lett. a)*”, come precisato dall’art. 32 in esame.

In forza di tale scelta interpretativa, il Presidente dell’Anac è chiamato a formulare una prima valutazione sulla sussistenza del *fumus boni juris*, ossia sull’acquisizione di elementi concreti, sia pure in termini di qualificata probabilità, in ordine al fatto che l’appalto o la concessione sono connessi a un’attività di tipo illecito.

In secondo luogo, il Presidente dell’Autorità è tenuto a graduare la gravità dei fatti accertati, sulla base del principio di proporzionalità e a calibrarla sulle tre differenti misure previste dall’articolo 32, tenuto conto di diversi elementi, quali il complessivo comportamento dell’autore dell’illecito, la pervasività del sistema corruttivo, il coinvolgimento della compagine societaria nella gestione illecita dell’appalto, la permanenza negli *asset* societari di soggetti con una notevole capacità di influenzare le scelte dell’impresa o la presenza di ulteriori elementi attestanti il rischio di condizionamenti nella esecuzione del contratto in essere.

All’esito di tale graduazione, il Presidente opererà per la misura dell’ordine di rinnovazione degli organi sociali, di cui all’art. 32, comma 1, lett. a), ove ritenga sufficiente il mero allontanamento dell’amministratore coinvolto negli illeciti; propenderà, invece, per il commissariamento di cui all’art. 32, comma 1, lett. b), come *extrema ratio*, allorché emergano elementi di eccezionale gravità o nei casi di una significativa compromissione dell’impresa; proporrà, da ultimo, la misura del sostegno e del monitoraggio, di cui al comma 8 del medesimo articolo, nei casi più lievi ovvero laddove siano direttamente coinvolti nell’illecito soggetti diversi dagli amministratori o dai legali rappresentanti dell’impresa, ma capaci comunque di condizionarne l’operato, per la posizione o il ruolo ricoperti all’interno della stessa.

La richiesta di rinnovazione degli organi sociali è finalizzata ad estromettere dalla *governance* societaria il soggetto coinvolto nei fatti illeciti; la mancata ottemperanza all’ordine, entro il termine di trenta giorni, comporterà l’adozione, da parte del prefetto, di un provvedimento di straordinaria e temporanea gestione dell’impresa appaltatrice “*limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto o della concessione*” (art. 32, comma 1, lettera a).

In secondo luogo, ove all’esito di una valutazione complessiva risulti la particolare gravità della fattispecie, il legislatore prevede che, su proposta del Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, il prefetto possa disporre direttamente il commissariamento coattivo. In tale ultima ipotesi, si configura una sorta di commissariamento parziale dell’appalto o della commessa, mediante la nomina di uno o più amministratori straordinari i quali, senza doversi occupare dell’intera attività sociale, saranno tenuti a portare a termine l’appalto o la concessione “*incriminati*”, accantonando l’eventuale utile di impresa in un fondo speciale, in funzione degli eventuali interventi (quali confische o risarcimenti) che potrebbero essere disposti a seguito dell’accertamento penale. Tale misura non incide sulla *governance* complessiva dell’impresa ma sospende i poteri dell’imprenditore o degli organi sociali, limitatamente all’esecuzione di quello specifico contratto o concessione.



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

Da ultimo, il Presidente dell'Anac sarà chiamato a formulare una proposta di sostegno e monitoraggio dell'impresa, ai sensi del comma 8 dell'articolo 32 in esame, nei casi più lievi, laddove non abbia riscontrato la eccezionale gravità dei fatti, né il carattere seriale delle condotte ma ritenga comunque necessario costituire un presidio di legalità nell'impresa, ovvero nel caso in cui siano direttamente coinvolti nell'illecito soggetti diversi dagli amministratori o dai legali rappresentanti dell'impresa, ma capaci di condizionarne l'operato, per la posizione o il ruolo ricoperti all'interno della stessa<sup>1</sup>.

\*\*\*\*\*

Con riferimento alla procedura che ha condotto alla stipula del contratto di cui alla presente richiesta, si premette brevemente che, per l'assegnazione dell'appalto concernente l'affidamento del "servizio di sorveglianza attrezzata per interventi urgenti ed assistenza al traffico da svolgersi lungo tutte le tratte in esercizio delle autostrade A18 ME/CT e SR/Rosolini e A20 ME/PA", è stato pubblicato dal Consorzio per le Autostrade siciliane il bando di gara sulla G.U. dell'Unione Europea n. 89/2013 dell'8 marzo 2013.

Responsabile unico del suddetto procedimento è Frisone Letterio, dirigente del Consorzio.

In data 26 giugno 2013, si è riunita in prima seduta la commissione ministeriale nominata per l'espletamento delle procedure di apertura delle tre offerte presentate, nel corso della quale si è provveduto alla apertura delle buste e alla verifica della documentazione amministrativa allegata a ciascuna offerta.

Dopo alcune sedute interlocutorie (tenutesi il 4 luglio e il 22 luglio 2013), la commissione giudicatrice, nella seduta del 29 agosto 2013, ha dato atto di quanto emerso dall'esame delle offerte tecniche presentate dai tre concorrenti, al fine di procedere all'aggiudicazione del servizio secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara).

Quindi, i lavori sono ripresi il 30 agosto 2013 per l'apertura delle buste aventi ad oggetto l'offerta economica. In quell'occasione, il Presidente ha dato lettura del ribasso percentuale offerto da ciascun concorrente e ha dichiarato aggiudicataria provvisoria la concorrente Eurotel s.r.l.

Lo stesso 30 agosto 2013, l'Ufficio gare e appalti del Consorzio per le Autostrade siciliane ha comunicato al responsabile del procedimento, arch. Frisone, l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto alla ditta Eurotel s.r.l., con punti 90,5614 e ribasso del 2,2440%, pari a un'offerta di euro 2.385.089,99, I.V.A. esclusa.

Il 23 ottobre 2013, con decreto dirigenziale n. 79/DG, il Direttore generale del C.A.S., ing Maurizio Trainiti, ha dichiarato la Eurotel s.r.l. aggiudicataria definitiva dell'appalto, autorizzando la stipula del contratto con la citata impresa.

---

<sup>1</sup> Si veda, in argomento, anche l'interpretazione del comma 8, dell'art. 32, effettuata nelle "Seconde linee guida per l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia", stipulate tra questa Autorità e il Ministero dell'interno il 27 gennaio 2015, pp. 4 e 5.



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

Alla stipula si è pervenuti in data 13 marzo 2014 (Rep. n. 804/2014)<sup>2</sup>. Il servizio di cui al predetto contratto, peraltro, è stato affidato alla società Eurotel s.r.l. in via d'urgenza e sotto le riserve di legge fin dal 24 ottobre 2013<sup>3</sup>.

Nel frattempo, in data 16 dicembre 2014, è stata bandita la nuova gara per il “*Servizio di sorveglianza attrezzata per interventi urgenti ed assistenza al traffico da svolgersi lungo le tratte in esercizio delle autostrade siciliane A720 Messina – Palermo e A718 Messina Catania e Siracusa/Gela per mesi dodici*”.

Nelle more della predisposizione e dell'espletamento della suddetta gara e dell'individuazione del nuovo affidatario del servizio, con decreto dirigenziale n. 35/DTSG/2014 del 29 aprile 2014, il Consorzio ha disposto la proroga del servizio per sei mesi e, alla scadenza, lo ha prorogato per ulteriori sei mesi, decorrenti dal 25 ottobre 2014.

Va evidenziato, inoltre, che, a seguito della aggiudicazione della gara per i “*Servizi di manutenzione globale degli impianti di esazione delle autostrade di Messina-Catania A718 e Messina-Palermo A720 per un triennio*”, tra il Consorzio per le Autostrade Siciliane e la Eurotel è stato stipulato il contratto di appalto Rep. n. 771/2012 del 24 settembre 2012, attualmente ancora in fase di esecuzione.

Da ultimo, la medesima Eurotel è risultata aggiudicataria, con un ribasso del 69,999%, della gara per l'esecuzione del “*Lavori di manutenzione programmata biennale e conservativa degli impianti elettrici di illuminazione, ventilazione, S.O.S. e telecontrollo delle autostrade A718 Messina-Catania e A/20 Messina-Palermo*” con importo a base d'asta di € 4.544.487,59 e, con deliberazione n. 23/CD del 7 novembre 2014, il Consorzio Autostrade Siciliane ha disposto l'aggiudicazione definitiva in favore della Eurotel s.r.l.

Successivamente, il Consiglio direttivo del Consorzio, essendo venuto a conoscenza dell'ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa il 10 novembre 2014 dal GIP presso il Tribunale di Messina, dott.ssa Maria Luisa Materia, nell'ambito del procedimento penale n. 6726/2012 R.G.N.R.<sup>4</sup>, ha sospeso l'efficacia della precedente delibera n. 23/CD del 7 novembre 2014, di presa d'atto dell'esito della gara.

\*\*\*\*\*

L'adozione delle misure di cui all'art. 32, per quanto di interesse in questa sede, presuppone la natura pubblica dell'appalto incriminato.

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane CAS, stazione appaltante con riferimento al contratto di cui alla presente richiesta, è stato costituito nel 1997 dalla unificazione di tre distinti Consorzi concessionari Anas operanti in Sicilia per la costruzione e gestione delle autostrade Messina - Catania - Siracusa, Messina - Palermo e Siracusa - Gela. Per il raggiungimento di tali fini, il Consorzio si avvale dei contributi dello Stato, della Regione, della Comunità Europea, di altri enti pubblici e di tutte le provvidenze nazionali, regionali, e comunitarie vigenti e future.

<sup>2</sup> Si veda l'allegato 1) alla nota inviata dalla Guardia di Finanza, Nucleo della Polizia Tributaria di Messina. Si veda anche il processo verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza e sotto le riserve di legge del 24 ottobre 2013.

<sup>3</sup> Si veda il processo verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza e sotto le riserve di legge del 24 ottobre 2013, allegato n. 1 della nota inviata dalla Guardia di Finanza, Nucleo della Polizia Tributaria di Messina.

<sup>4</sup> Si veda l'allegato A).



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

Il Consorzio può essere qualificato come ente pubblico regionale non economico sottoposto al controllo della Regione Siciliana. Nessun dubbio può sorgere, dunque, in merito alla natura pubblicistica dell'appalto di cui alla presente richiesta e alla qualifica della società quale organismo di diritto pubblico.

\*\*\*\*\*

La proposta di adozione delle misure di cui all'articolo 32 del d.l. n. 90/2014 si basa, inoltre, su due presupposti oggettivi:

- a) la sussistenza del *fumus boni juris*, come sopra brevemente ricostruito, nell'accertamento del quale devono emergere fatti connotati da una "considerevole gravità";
- b) l'attribuibilità dei fatti e delle condotte di cui al punto precedente all'impresa aggiudicataria di un appalto, a un concessionario di lavori pubblici o a un contraente generale.

Gli elementi probatori attestanti che l'appalto in questione è stato preceduto da accordi illeciti possono ricavarsi integralmente dalla citata ordinanza di applicazione di misure cautelari.

Le attività investigative espletate e, in particolar modo, le acquisizioni scaturite dalle intercettazioni telefoniche e ambientali, dimostrano che l'aggiudicazione dell'appalto è stata interessata da accordi illeciti, con il fine di alterare la regolarità della gara e comprimere il principio della libera concorrenza tra gli operatori del settore.

Di particolare rilievo, in tale contesto, sono i fatti riconducibili a Giordano Antonino il quale, benché gravato da procedure fallimentari, nell'ambito di un complessiva strategia imprenditoriale finalizzata all'espansione dell'ambito di operatività delle imprese legate allo stesso da cointeressenze economiche, ha posto in essere plurime condotte per alterare il naturale decorso della gara sopra emarginata<sup>5</sup>.

Per quanto di interesse in questa sede, in una conversazione intercorsa il 29 aprile 2013, tra Arrigo Placido e il predetto Giordano, quest'ultimo ha manifestato l'intenzione di partecipare a una gara d'appalto avente ad oggetto la sorveglianza e il soccorso da espletare lungo le tratte autostradali di competenza del Consorzio per le Autostrade siciliane, comprese tra Palermo e Siracusa, appalto precedentemente aggiudicato all'impresa Ventura S.p.A., poi estromessa dalla gestione del servizio, a seguito di un'interdittiva antimafia.

In particolare, le conversazioni captate sulle utenze in uso al Giordano e ai suoi più stretti collaboratori hanno evidenziato l'interesse dell'imprenditore a che la gara venisse aggiudicata in favore della società "Meridional Service s.r.l.", della quale era "amministratore di fatto", sebbene cessato da ogni carica sociale e amministrativa<sup>6</sup>.

L'ordinanza attesta che sono state poste in essere condotte volte ad alterare il naturale decorso della relativa gara d'appalto, cui hanno contribuito plurimi soggetti, tra cui Iacolino Giuseppe,

<sup>5</sup> Cfr. Ordinanza di applicazione delle misure cautelari, p. 9.

<sup>6</sup> Cfr. Ordinanza di applicazione delle misure cautelari, p. 45.



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

amministratore unico della Eurotel s.r.l., e Duca Francesco, imprenditore di Milazzo, che ha svolto un ruolo di intermediazione tra il Giordano e lo Iacolino.

In tal senso, nelle fasi precedenti e successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte relative all'appalto in questione, si sono registrati numerosi contatti tra Giordano Antonino, Duca Francesco e Frisone Letterio, dirigente del Consorzio per le Autostrade siciliane e responsabile unico del procedimento nell'ambito della relativa gara.

Le conversazioni captate documentano il rapporto di familiarità e confidenza che intercorreva tra il dirigente pubblico e i suddetti imprenditori e la sussistenza di accordi finalizzati a turbare il regolare svolgimento della procedura e alterare il risultato della gara.

Tra l'altro, dalle conversazioni intercettate, è emerso anche che il dirigente del C.A.S. aveva in corso di esecuzione alcuni lavori di ristrutturazione della propria villa, sita in località Acqualadrone di Messina, di cui si occupavano proprio il Duca e la sua compagna Rossella Venuto, i quali hanno anche corrisposto al medesimo somme di denaro, in cambio in cambio lucrose contropartite<sup>7</sup>.

Giordano, nella sua veste di amministratore di fatto della Meridional Service s.r.l., si è direttamente attivato per la predisposizione dell'offerta di partecipazione alla gara *de qua* e si è adoperato su diversi fronti:

- a) ha incaricato i suoi più stretti collaboratori di redigere il progetto da allegare all'offerta tecnica;
- b) ha impartito precise indicazioni a Valentini Andrea, all'epoca dei fatti amministratore unico della Meridional Service s.r.l.;
- c) ha stretto accordi con Iacolino Giuseppe, amministratore unico della Eurotel s.r.l., al fine di condizionare l'esito della gara, mediante la presentazione di un'offerta "d'appoggio";
- a) si è occupato della vicenda relativa al suindicato accordo fin nei minimi dettagli, assicurandosi che lo Iacolino provvedesse a chiudere la busta alla presenza di Duca Francesco, garante dell'accordo.

Un ruolo decisivo nella vicenda in esame è stato rivestito proprio dal citato Duca Francesco, coinvolto fin dalle prime attività funzionali alla turbativa.

Il Duca, tra l'altro, aveva un interesse personale, sia pure indiretto, all'esito della gara, attesa la vigenza di un accordo secondo il quale, in caso di aggiudicazione in favore della Meridional Service s.r.l., la società Building s.r.l., amministrata dalla sua compagna, Venuto Rossella, avrebbe fornito i mezzi da impiegare nell'appalto. Egli ha, pertanto, contribuito in maniera decisiva alla predisposizione dell'offerta presentata dalla Meridional Service s.r.l. seguendone tutte le fasi, dalla formulazione del progetto alla presentazione materiale delle buste.

Ed è stato proprio il Duca a mettere in contatto Giordano e il citato Iacolino della Eurotel, in ragione dei rapporti di conoscenza e professionali che aveva intrattenuto con quest'ultimo, grazie ai quali aveva potuto apprezzare la sua disponibilità a turbare il regolare andamento delle gare pubbliche, mediante la presentazione di *buste d'appoggio*<sup>8</sup>.

<sup>7</sup> *ivi*, p. 89.

<sup>8</sup> Cfr. Ordinanza di applicazione delle misure cautelari, p. 47.



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

Parimenti, è sempre il Duca ad intrattenere un rapporto diretto con la stazione appaltante, fungendo da mediatore con il Frisone Letterio, rispetto alla formulazione di specifici quesiti inerenti l'offerta formulata e curando gli aspetti tecnici del progetto, avvalendosi anche della consulenza e collaborazione, nella redazione dell'offerta tecnica, del funzionario del C.A.S. Puccia Angelo, cui era legato da un consolidato rapporto di amicizia<sup>9</sup>.

Di pregnanza significativa è anche la telefonata con cui il Duca, all'esito di un incontro con lo Iacolino presso la sede del Consorzio, ha comunicato al Giordano che erano state presentate tre offerte e lo ha aggiornato sull'esito dell'accordo raggiunto<sup>10</sup>.

Come si è sopra evidenziato, malgrado l'accordo, in data 30 agosto 2013, la commissione, a conclusione della procedura di gara, ha aggiudicato l'appalto alla Eurotel s.r.l.

L'inaspettata aggiudicazione dell'appalto in favore della citata società ha provocato l'immediata reazione del Giordano, il quale, già sin dalla fase di gara, aveva sospettato che lo Iacolino avesse fatto il doppio gioco. Dal canto suo, il Duca, nel corso di una conversazione, intercorsa lo stesso giorno in cui veniva resa nota l'aggiudicazione dell'appalto, manifestava l'intendimento di costringere lo Iacolino a rispettare un secondo accordo aggiuntivo che il medesimo avrebbe concluso direttamente con il Duca<sup>11</sup>.

Benché il contenuto di quest'accordo non sia stato esplicitato, risulta, tuttavia, che lo Iacolino, aggiudicatosi l'appalto riguardante il servizio di sorveglianza e assistenza al traffico autostradale, ha subito dal Frisone e dal Duca pressanti sollecitazioni, affinché la gestione del contratto avvenisse secondo linee confacenti agli interessi di quest'ultimo.

Dal canto suo, il funzionario del C.A.S., Scorza Filadelfio, ha evidenziato allo Iacolino come fosse di propria competenza l'approvazione dei S.A.L., nonché la gestione e il coordinamento delle attività<sup>12</sup>.

Parimenti, le risultanze investigative documentano come i due dipendenti del Consorzio, Frisone e Scorza si siano prodigati affinché nell'esecuzione dell'appalto operassero alcune ditte dagli stessi segnalate, ossia la Ventura S.p.A., la "Euroimpianti" di Buscemi Francesco e la Drago Costruzioni<sup>13</sup>.

In tale vicenda, il Duca ha agito da tramite per l'assunzione di sette operai i quali hanno dichiarato, in sede di sommarie informazioni testimoniali, di essere ex dipendenti della Fintel, società in fallimento riconducibile al medesimo Duca, atteso che il 75% delle quote della società è intestato alla propria sorella.

Ove si consideri, poi, che dagli accertamenti esperiti, risulta che i lavoratori utilizzati dalla Drago Costruzioni e dalla Euroimpianti provenivano dalla Ventura, risulta chiaro il disegno volto a consentire a quest'ultima società di eseguire i lavori malgrado l'interdittiva antimafia emessa nei suoi confronti<sup>14</sup>.

Come si è accennato, infatti, la società si era vista revocare l'aggiudicazione dell'appalto nel gennaio 2013, a seguito di un'interdittiva antimafia emessa dal Prefetto di Milano.

<sup>9</sup> *ivi*, p. 23.

<sup>10</sup> Cfr. Ordinanza di applicazione delle misure cautelari, p. 29.

<sup>11</sup> *ivi*, pp. 91 e ss.

<sup>12</sup> *ivi*, p. 94.

<sup>13</sup> *ivi*, p. 93.

<sup>14</sup> *ivi*, p. 94.



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

Le descritte condotte hanno indotto lo Iacolino ad uniformarsi alle richieste del Duca, del Frisone e dello Scorza, anche al fine di non compromettere l'andamento dei lavori.

Come si legge nella più volte citata ordinanza “*Quanto precede, fa ritenere che la sopra descritta condotta, tenuta da Frisone Letterio, Scorza Alfredo, e Duca Francesco concretizzi, in concorso, quell'induzione di cui all'art. 3 19 quater c.p., intesa da recente giurisprudenza di legittimità come quella condotta del pubblico ufficiale che prospetti conseguenze sfavorevoli derivanti dall'applicazione della legge (com'è nel caso in esame la possibilità di applicare penali contrattuali), per ottenere il pagamento o la promessa indebita di denaro o altra utilità*”<sup>15</sup>.

Alla luce dei fatti sinteticamente ricostruiti, nessun dubbio può sorgere in ordine alla sussistenza del *fumus boni iuris*, come sopra delineato.

\*\*\*\*\*

In ordine alla valutazione della gravità dei fatti, da quanto sopra esposto emerge la stringente necessità di porre in essere misure preordinate a salvaguardare gli interessi pubblici coinvolti e a garantire che l'appalto venga eseguito al riparo da ulteriori condizionamenti, tenuto conto anche del fatto che per l'esecuzione dell'appalto sono stati assunti lavoratori provenienti da altre imprese, di cui una destinataria di interdittiva antimafia.

Le risultanze investigative rivelano un sistematico sviamento della funzione pubblica da parte degli esponenti del Consorzio e un *modus operandi* degli indagati tale da far emergere un sistema corruttivo allarmante, per efficienza, durata ed organizzazione. I dirigenti e i funzionari del Consorzio, infatti, hanno perseguito fini assolutamente estranei alla cura degli interessi pubblici e al rispetto delle regole della libera concorrenza e della *par condicio* dei partecipanti, ledendo così la fiducia che la collettività ripone nella trasparenza e imparzialità della pubblica amministrazione.

Allo sviamento della funzione pubblica per il perseguimento di fini personali (si pensi alle continue richieste di denaro in cambio di lucrose contropartite<sup>16</sup>) si accompagna la creazione di indebiti legami con gli imprenditori per alimentare un sistema corruttivo che si sostanzia in reciproci benefici, cui si aggiunge un elemento connotato da ulteriore gravità, ove si tenga conto della finalità di consentire la perdurante cointeressenza di una ditta estromessa dai lavori in quanto colpita da severa misura interdittiva antimafia<sup>17</sup>.

Peraltro, nella graduazione della gravità dei fatti si deve tener conto della totale estromissione dalla *governance* societaria dell'unico soggetto coinvolto nelle indagini. Infatti, Giuseppe Iacolino, unico referente della società indagato nell'ambito del procedimento penale sopra emarginato, dal 28 novembre 2014 non solo non riveste più alcuna carica nella compagine sociale ma ha anche venduto le relative quote.

<sup>15</sup> Si veda l'ordinanza a p. 94, in cui si richiama la sentenza Cass. Pen., Sez. VI, sentenza 22.01.2013 n. 325 e le sentenze Cass. Pen, Sez. VI, 22 gennaio 20 13, n. 325 1 e 21 marzo 20 13, n. 3047.

<sup>16</sup> *ivi*, p. 78.

<sup>17</sup> *ivi*, p. 117.





*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

Parimenti, va tenuto in debita considerazione che, in data 6 dicembre 2014, il Tribunale del Riesame di Messina, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame proposta da Iacolino Giuseppe, previa riqualificazione del reato di cui al capo A, ai sensi degli articoli 56, 110 e 353 c.p., ha sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella del divieto di esercitare imprese o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'art. 290 c.p.p., per la durata di due mesi decorrenti dall'inizio dell'esecuzione.

La circostanza che, in sede di gravame ex art. 309 c.p.p. proposto dagli indagati, la fattispecie è stata qualificata in termini di delitto tentato, sul rilievo che l'accordo collusivo non è stato portato a consumazione, poiché lo Iacolino, senza informare i correi, ha di fatto presentato un'offerta diversa da quella concordata, riuscendo ad ottenere l'aggiudicazione della gara, costituisce un elemento di indubbia e significativa pregnanza ai fini della valutazione della gravità dei fatti richiesta dall'art. 32.

Va parimenti attribuito rilievo al fatto che il reato di concussione per induzione ex articolo 319 quater, di cui al capo di imputazione C), si differenzia dalle altre fattispecie corruttive per la presenza di una soggezione psicologica del privato nei confronti del pubblico funzionario, per cui difetta quella *par condicio contractualis* che consente, nei delitti di corruzione, la convergenza delle paritetiche manifestazioni di volontà nel *pactum sceleris*<sup>18</sup>.

Se per un verso, dunque, le argomentazioni di cui sopra inducono ad escludere la sussistenza dell'elemento della eccezionale gravità dei fatti, presupposto indefettibile per l'applicazione della misura più incisiva della straordinaria e temporanea gestione dell'appalto di cui all'art. 32, comma 1, lettera b), dall'altro si ritiene che la intervenuta rinnovazione degli organi sociali non sia stata sufficiente a scongiurare il rischio di ulteriori infiltrazioni criminali nella gestione dell'appalto, soprattutto ove si consideri che tra il personale di cui si è indotta l'assunzione da parte della Eurotel figura quello proveniente da un'impresa raggiunta da interdittiva antimafia.

All'esito di una valutazione complessiva, pertanto, tenuto conto che, come sopra argomentato, non si è riscontrata la eccezionale gravità dei fatti e che è già intervenuta la sostituzione dell'amministratore coinvolto negli illeciti, la misura del sostegno e monitoraggio di cui al comma 8 dell'articolo 32, appare quella più idonea ed efficace al caso di specie, poiché consente di costituire un presidio a tutela della legalità dell'appalto, sotto la guida degli esperti di nomina prefettizia.

Da ultimo, si evidenzia che la misura del sostegno e del monitoraggio ha un ambito di efficacia che trascende il singolo appalto che ha dato origine al procedimento di adozione della misura in quanto consente una revisione sotto il profilo organizzativo e gestionale della società nel suo complesso, anche a garanzia della legalità degli altri appalti pubblici attualmente in corso con il Consorzio delle Autostrade siciliane.

\*\*\*\*\*

Alla luce dei fatti, come sopra sinteticamente riportati, valutatane la gravità e considerato che:

<sup>18</sup> Cfr. Cass. Pen., sez. VI, 18 maggio 2011, n. 40898.



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

- sono sussistenti i presupposti di fatto e di diritto previsti dall'articolo 32, comma 8 del d.l. n. 90/2014;
- competente ad adottare le misure richieste con il presente provvedimento, è quello del luogo in cui ha sede la stazione appaltante” e, dunque, nel caso di specie, avendo il Consorzio per le Autostrade Siciliane sede in Messina, la competenza va incardinata in capo al Prefetto di Messina;
- la presente richiesta di applicazione della misura di sostegno e monitoraggio da attivare nei confronti della Eurotel s.r.l. è stata preceduta dalla comunicazione dell'avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e segg. della l. n. 241/1990, al legale rappresentante della Eurotel s.r.l., con nota prot. n. 25968/2015;
- l'avv. Giuseppe Scozzari, in nome e per conto della Eurotel s.r.l., ha presentato, in data 11 marzo 2015, la memoria (acquisita al prot. n. 29797/2015) che si allega alla presente richiesta, unitamente ai relativi allegati;
- in tale fase partecipativa, l'operatore economico ha ribadito il totale rinnovamento della *governance* societaria e ha richiesto l'archiviazione del procedimento per insussistenza dei presupposti, atteso che non si rinviene la eccezionale gravità dei fatti richiesta per l'applicazione della misura della straordinaria e temporanea gestione di cui all'articolo 32, comma 1, lett. b) del citato d.l. n. 90/2014;
- a supporto della propria linea difensiva, l'impresa ha argomentato in ordine alla revoca, da parte del Tribunale del Riesame di Messina, della misura cautelare degli arresti domiciliari disposta nei confronti dello Iacolino Giuseppe e della sua sostituzione con la misura del divieto di esercitare imprese o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'art. 290 c.p.p., per la durata di mesi due decorrenti dall'inizio dell'esecuzione;
- nella suindicata memoria, l'impresa ha precisato, altresì, che il Gip ha rigettato la richiesta di applicazione in via cautelare, nei confronti della Eurotel s.r.l., della misura interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 231/2001;
- le argomentazioni sopra sinteticamente riportate non richiedono ulteriori valutazioni, essendo state già oggetto di compiuta disamina nella presente proposta;
- la durata della misura del sostegno e del monitoraggio può essere stabilita in sei mesi, decorsi i quali si compirà una prima valutazione sull'efficacia della misura e degli standard di legalità e trasparenza introdotti e si disporrà un'eventuale prosecuzione per un periodo di pari durata, ove ritenuta opportuna;
- l'efficacia del sostegno e monitoraggio potrà essere valutato anche *in itinere*, mediante la presentazione, da parte degli esperti, di relazioni periodiche sulle misure adottate e i benefici conseguiti;
- la presente richiesta sarà trasmessa anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, che ha sollecitato una valutazione dell'Autorità ai sensi dell'art. 32, d.l. n. 90/2014.

\*\*\*\*\*




*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

Tanto premesso, si propone al Prefetto in indirizzo di adottare, la misura del sostegno e monitoraggio dell'impresa, prevista dall'art. 32, comma 8, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nei confronti della Eurotel s.r.l., (P. I.V.A. 01522520848), con sede in Agrigento, aggiudicataria dell'appalto per l'affidamento del "servizio di sorveglianza attrezzata per interventi urgenti ed assistenza al traffico da svolgersi lungo tutte le tratte in esercizio delle autostrade A18 Messina/Catania e Siracusa/Rosolini e A20 Messina/Palermo", attraverso la nomina di uno o più esperti con il compito di svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio della anzidetta impresa, per il periodo di sei mesi, salvo che ne venga disposta la prosecuzione per un periodo di pari durata.

Si allegano i seguenti atti e documenti:

- A. nota del 16.12.2014 inviata all'Anac dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina (acquisita al prot. n. 9512/2015);
- B. ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal GIP presso il Tribunale di Messina, dott.ssa Maria Luisa Materia, in data 10 novembre 2014, nell'ambito del procedimento penale n. 6726/2012 R.G.N.R.;
- C. nota del 12 febbraio 2015, prot. n. 15480/2015, inviata da questa Autorità al Consorzio per le Autostrade Siciliane;
- D. nota del 24 febbraio 2015, prot. n. 20683/2015, inviata da questa Autorità alla Guardia di Finanza, Nucleo speciale della pubblica amministrazione;
- E. nota prot. n. 31118/15, del 9 marzo 2015, inviata dalla Guardia di Finanza, Nucleo speciale pubblica amministrazione e relativi allegati;
- F. comunicazione di avvio del procedimento, inviata da questa Autorità, in data 6 marzo 2015, prot. n. 25968/2015, alla Eurotel s.r.l.;
- G. conferimento di delega e procura speciale per accesso agli atti rilasciata dalla Eurotel s.r.l. all'avv. Giuseppe Scozzari del foro di Palermo;
- H. memoria presentata dall'avv. Giuseppe Scozzari in data 11 marzo 2015, prot. n. 29797/2015 e relativi allegati.

Roma, 30 marzo 2015.

  
Raffaele Scandone

